

CONTRIBUTO UNIFICATO



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

III sezione civile

riunita in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:

dott. GIUSEPPE COLONNA

dott. GIOVANNI PILATI

dott. LUCIA FERRIGNO

ha pronunciato la seguente

Presidente

Consigliere

Consigliere rel.

SENTENZA

nella causa in grado di appello iscritta al n.1079/2006 R.G. promossa da

_____ elettivamente domiciliato in Bologna, via Marconi n.45, presso lo studio dell'avv. Manes Bernardini che lo rappresenta e difende, unitamente agli avv.ti Giovanni Franchi e Giuliano Bianchi del Foro di Parma, come da procura a margine dell'atto di appello;

APPELLANTE

contro

società _____, con sede in Bergamo, elettivamente domiciliata in Bologna, via Della Zecca n.2, presso lo studio dell'avv. Roberto Vicini che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Arturo Botti del Foro di Bergamo, come da procura generale alle liti in atti e come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

APPELLATO

in punto a: appello avverso la sentenza n.282/2006 pronunciata, tra le parti, dal Tribunale di Parma; oggetto: intermediazione mobiliare

CONCLUSIONI

l'appellante chiede e conclude:

"Piacca alla Corte Ecc.ma, in riforma della sentenza n. 282/06 resa dal Tribunale di Parma l'1.2.06:

in via principale, dichiarare la nullità per violazione degli artt. 21 d.lgs.n.58/98, 26, 27, 28 e 29 del Regolamento Consob n.11522 del 1988 dell'incarico ad acquistare obbligazioni Cirio per

1055

Sezione Civile

n°

1055

dep. 03 LUG. 2013

R.G. 1079/2006

Corr. 1794

Rep. 1047

complessivi € 63.000,00= conferito dal signor _____ alla Filiale di Parma del
e da quest'ultimo eseguito il 5 aprile 2001.

In subordine, pronunciare l'annullamento dello stesso per conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 1394, 1395 c.c. stante il conflitto d'interesse meglio specificato nelle premesse dell'atto di citazione;

In ogni caso, dichiarare tenuta e condannare il _____ in persona del suo
legale rappresentante pro tempore alla restituzione in favore del signor _____ di
quanto da lui versato per l'acquisto delle obbligazioni Cirio per cui è causa, cioè €.63.000,00=
oltre agli interessi legali maturati dal dì del dovuto al saldo;

In ulteriore subordine, dichiarare tenuto e condannare il _____ i. in persona del
suo legale rappresentante tempore al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dal signor _____
causa dei fatti meglio specificati in premesse. Danni tutti ammontanti a
€.53.000,00= salvo quella maggiore o minore somma che risultasse in corso di causa, oltre agli
interessi legali maturati dal dì del dovuto al saldo. In ogni caso, col favore delle spese, dei diritti e
degli onorari dei due gradi del giudizio, oltre maggiorazione 10% ex art. 15 Tar. Prof. IVA e CPA
come per legge”;

la società appellata chiede e conclude:

“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria ed avversa domanda, eccezione e deduzione,
così giudicare:

- rigettare integralmente l'appello avversario perché infondato in fatto ed in diritto con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
- condannare l'appellante a rifondere all'appellato spese, diritti ed onorari anche del secondo grado di giudizio”

LA CORTE

udita la relazione del Consigliere designato dott. Lucia Ferrigno, lette le conclusioni come precisate dalle parti, visti gli atti ed i documenti di causa, ha così deciso

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 30.8.2004 ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n.5/2003,

conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Parma, la società _____

per sentir dichiarare la nullità del contratto da lui concluso il 5.4.2001, per il tramite e su consiglio dei dipendenti della Filiale di Parma dell'Istituto Bancario convenuto, avente ad oggetto l'acquisto, per l'importo di €.63.000, di obbligazioni emesse da una società del Gruppo Cirio con sede in Lussemburgo, rimasta successivamente coinvolta nel noto *default* e *cross default* del gruppo verificatosi il 3.11.2002.

A sostegno della domanda deduceva la violazione, da parte del _____, degli obblighi di informazione posti a suo carico da norme imperative (artt.21 T.U.I.F. e 26,27,28,29 Reg. Consob 11522/1998): non era stato reso edotto dei gravi rischi connessi all'investimento, ed in particolare che si trattava di titoli privi di *rating* e di prospetto informativo, emessi da una società estera e

destinati solo ad investitori professionali; la Banca aveva negoziato i *bonds* in una palese situazione di conflitto di interessi, considerati i crediti vantati nei confronti delle società del Gruppo Cirio, e dunque in violazione degli artt. 1394, 1395 c.c., senza neppure osservare le formalità richieste dall'art. 27 Reg. Consob n.11522/1998; non era stato informato quando le obbligazioni avevano subito perdite superiori al 30% del capitale investito; trattandosi di operazione fuori dai mercati regolamentati, che aveva interessato più del 25% del suo patrimonio, per la sua validità sarebbe stata necessaria una specifica autorizzazione all'investimento che invece non c'era stata; il

non aveva neppure segnalato trattarsi di operazione inadeguata al suo profilo di "piccolo risparmiatore", come invece imposto dall'art. 29 Reg. Consob n.11522/1998.

Sotto altro profilo l'attore chiedeva disporsi l'annullamento del contratto ai sensi degli artt. 1394, 1395 c.c. ("conflitto di interessi" "contratto con se stesso").

Tutto ciò premesso, il _____ concludeva per la condanna del _____ alla restituzione del capitale investito di €.63.000. In subordine chiedeva che venisse accertato l'inadempimento della Banca dei propri obblighi di diligenza professionale, con condanna della stessa al risarcimento dei danni da lui subiti, da liquidarsi nella suddetta somma di €.63.000, oltre interessi e rifusione di spese.

La società _____ nel costituirsi in giudizio, contestava il fondamento delle domande proposte nei suoi confronti e ne chiedeva il rigetto con vittoria di spese.

Assunto l'interrogatorio formale della Banca convenuta, in persona del "Dirigente della Funzione Corporate" a ciò delegato, espletate le prove per testi sui capitoli dalla stessa dedotti, il Tribunale di Parma, con sentenza n.282 in data 1.2/3.3.2006, escludeva "*il profilo di annullabilità del contratto evidenziato (..) dall'attore per conflitto di interessi, ai sensi degli artt. 1394, 1395 c.c.*", essendo stata accertata l'estraneità del _____ "*ai consorzi e sindacati che hanno organizzato l'emissione, ed il collocamento, delle obbligazioni delle società del gruppo Cirio Finanziaria s.p.a.*", ed essendo emerso in istruttoria che all'epoca dei fatti "*l'unico rapporto intrattenuto*" dalla Banca con le società del Gruppo "*era costituito da un conto corrente intestato alla Cirio s.p.a., non assistito da alcun affidamento*". Parimenti non ricorreva la fattispecie di cui all'art. 27 Reg. Consob n.11522/1998 essendo provato che la Banca non aveva venduto ai _____ oli "*detenuti*" nel suo portafoglio ma acquistati via via sul mercato per soddisfare le richieste della clientela. In ogni caso un'operazione in contropartita diretta non era sufficiente ad integrare l'ipotesi di conflitto di interessi ai sensi della citata norma. Il Tribunale riteneva anche provato il rispetto, da parte della Banca, dei "*requisiti formali richiesti dal TUF e dai regolamenti emanati dalla Consob*": il

_____ aveva previamente stipulato con il _____ c.d. contratto quadro; aveva redatto "*la Scheda cliente*" (v. doc.4) contenente le informazioni acquisite" dall'attore sulla sua "*esperienza*"

in materia di investimenti in strumenti finanziari (barrata come scarsa) sugli obiettivi di investimento (compresenza di redditività e moderata rivalutabilità rapportata al rischio dell'andamento del corso dei cambi) e sulla propensione al rischio (barrata come bassa) - e consegnato il "Documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari" sottoscritto per ricevuta in data 1.7.1998 (doc.5)"; l'ordine de quo era stato dato per iscritto; non essendo stato stipulato con il cliente un contratto di gestione di portafoglio la Banca non era tenuta ad informarlo del verificarsi di perdite pari o superiori al 30% del capitale investito. Respinta l'eccezione di incapacità a deporre ribadita dall'attore ex art. 246 c.p.c., il Tribunale riteneva provato, sulla base della deposizione del teste _____, dipendente del _____, l'adempimento, da parte della Banca, dell'obbligo di fornire al cliente le dovute informazioni sulla natura e sui rischi connessi all'investimento. Era stato in particolare accertato che il _____ aveva autonomamente deciso l'acquisto, dopo essere stato "avvertito che si trattava di titoli non quotati"; all'epoca le obbligazioni Cirio "presentavano connotazioni non univocamente indicative di una particolare e specifica rischiosità" e non vi era motivo per ritenere che la Banca avrebbe potuto percepire, "con la diligenza richiesta all'operatore qualificato (...) una qualche avvisaglia del default"; la semplice e doverosa lettura del Documento sui rischi generali degli investimenti avrebbe consentito all'attore di rendersi conto che acquistando i bonds in oggetto "si esponeva ad un rischio elevato", trattandosi di obbligazioni con rendimento notevolmente superiore ai titoli di Stato; la Banca aveva adempiuto anche l'obbligo di cui all'art. 29 Regolamento Consob n.11522/1998 avendo debitamente segnalato che l'operazione era inadeguata per dimensione. Sulla base di tali considerazioni il Tribunale respingeva, quindi, le domande attrici, spese secondo la soccombenza.

Avverso la sentenza proponeva appello _____ lamentando, con il primo motivo, che all'udienza fissata per l'interrogatorio formale della Banca, il Tribunale aveva erroneamente ammesso a rendere l'interpello il rag. _____, procuratore speciale del _____, mentre invece unico soggetto legittimato rispetto a tale mezzo istruttorio era il suo legale rappresentante. Stante la sostanziale mancata risposta di controparte, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere come ammessi i fatti oggetto di interpello ai sensi dell'art. 232 c.p.c., e dunque confermati i profili di responsabilità posti a fondamento della domanda.

Con il secondo motivo l'appellante, dopo aver riportato ampi passi della relazione in atti del prof. _____ ribadiva il suo assunto sulla non "affidabilità" dei titoli acquistati sin dall'emissione (mese di maggio 2000), e sulla loro natura di "strumenti finanziari non collocabili presso i risparmiatori ma solo nei confronti di investitori professionali così come previsto nelle varie Offering Circular (...)". Ribadiva di non essere stato informato "della rischiosità delle obbligazioni (...) acquistate", che si trattava di titoli privi di rating e di prospetto informativo, e che

la Banca non aveva segnalato l'inadeguatezza dell'operazione in considerazione dei rischi ad essa connessi riguardando titoli non quotati alla borsa di Milano.

Deduciva, in particolare, l'appellante che contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, il

non aveva assolto l'onere probatorio, posto a suo carico dall'art.23 T.U.I.F., di aver diligentemente adempiuto i propri obblighi di informazione non potendo valere in tal senso la deposizione del teste che aveva reso dichiarazioni del tutto generiche sulle "condizioni e caratteristiche dello strumento" asseritamente illustrate al momento della sottoscrizione dell'ordine. In ogni caso il Tribunale aveva errato nel non accogliere la sua eccezione di incapacità a deporre del teste ai sensi art. 246 c.p.c.. La sentenza era parimenti censurabile nella parte in cui il primo Giudice non aveva dichiarato la nullità del contratto di investimento per violazione, da parte della Banca, degli obblighi di diligenza sanciti da norme imperative (gli art. 21 artt.21 T.U.I.F., 26,28,29 Reg. Consob), ed il si doleva anche dell'ingiusto rigetto della sua domanda risarcitoria.

Con il terzo motivo di gravame ribadiva "che le obbligazioni per cui è causa sono state alienate dalla convenuta in manifesto conflitto di interessi (...) ascrivibile non solo al fatto che il

, secondo quanto implicitamente riconosciuto in sede di interrogatorio formale, fosse e sia creditrice della Cirio, ma pure alla circostanza che i titoli erano già nel "paniere" della pretesa intermediaria".

Il concludeva, quindi, per la riforma dell'impugnata sentenza e per l'accoglimento delle domande già proposte in prime cure, spese rifuse di entrambi i gradi.

Il nel costituirsi in giudizio, contestava il fondamento del gravame e ne chiedeva il rigetto di vittoria di spese.

Posta la causa in decisione, la Corte, con ordinanza in data 3/12.11.2009, la rimetteva in istruttoria ritenendo necessario accertare, con l'ausilio di un esperto, le modalità di acquisizione, da parte del, dei titoli in oggetto e le loro caratteristiche, le conseguenze della mancanza di rating, il contenuto della Offering Circular prodotta in atti in lingua inglese, le condizioni alle quali le obbligazioni potevano essere negoziate alla clientela c.d. retail, il carattere speculativo o meno dei titoli all'epoca dell'operazione ed il relativo grado di rischio.

All'esito della disposta C.T.U. la causa veniva posta nuovamente in decisione sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di appello non può trovare accoglimento.

A prescindere dall'ammissibilità o meno dell'interpello reso dal rag. l, quale delegato del Presidente del (v. procura speciale in atti), ciò che rileva è che, contrariamente a quanto sostenuto dell'appellante, la mancata risposta all'interrogatorio

formale non può di per sé solo valere a ritenere provati, sulla base della c.d. *facta confessio*, i fatti dedotti, dovendo il Giudice valutare "ogni altro elemento di prova" (art. 232 c.p.c.).

E nel caso di specie, mentre alcune delle circostanze capitolate erano pacifiche (che si trattava di obbligazioni emesse in Lussemburgo prive di *rating* e di prospetto informativo approvato dalla Consob, e che la Banca non aveva mai consigliato al cliente il disinvestimento "*neppure nel corso del 2002*"), altre erano chiaramente smentite dai documenti in atti (asserita mancata consegna al del documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari - v. doc. Banca), altre ancora non potevano essere a diretta conoscenza dell'interrogando dal che l'inapplicabilità degli effetti di cui all'art. 232 c.p.c. (contenuto dei colloqui tra l'appellante ed i dipendenti del in occasione dell'operazione *de qua*), altre sono state ritenute del tutto irrilevanti dal Tribunale e la sentenza non è stata censurata in parte qua con il motivo in esame (negoziazione in contropartita diretta, sussistenza, peraltro smentita in atti, di crediti della Banca "*nei confronti del gruppo Cirio*"), mentre i rimanenti capitoli vertevano su giudizi insuscettibili di costituire oggetto di interpello (asserita alienabilità dei titoli solo ad "*investitori istituzionali*").

Merita invece accoglimento il secondo motivo di gravame con il quale il i duole, tra l'altro, del mancato accertamento, da parte del Tribunale, dell'avvenuta violazione dell'art. 29 Regolamento Consob n.11522/1998.

Ai sensi dell'art. 21 T.U.I.F., nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento, i soggetti abilitati devono "*acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati*" e tale obbligo trova diretta attuazione negli artt. 28 e 29 reg. Consob n.1152/1998: gli intermediari devono "*chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio*"; - hanno l'obbligo di astenersi dall'effettuare o consigliare operazioni se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla loro natura e sui rischi conseguenti; - "*quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad un'operazione non adeguata lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione*", e qualora il cliente intenda comunque dare corso all'operazione possono eseguirla "*solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute*".

Il legislatore, nel regolare i rapporti di investimento che costituiscono il momento attuativo del c.d. contratto quadro, ha dunque sancito una serie di obblighi di comportamento a carico dell'intermediario, finalizzati alla tutela del risparmio in tutte le sue forme (art. 47, 1° co., Cost.).

Come è pacifico in giurisprudenza, nelle operazioni di negoziazione per conto terzi o in proprio, tali doveri di informazione e di valutazione dell'adeguatezza dell'investimento non vengono meno nel caso in cui l'investitore, all'atto della sottoscrizione del contratto quadro, abbia rifiutato di fornire le richieste notizie sulla propria esperienza in materia, situazione finanziaria, propensione al rischio e relativi obiettivi di investimento. In tale ipotesi l'intermediario, per adempiere gli obblighi imposti dalla normativa del settore, è, infatti, tenuto ad utilizzare le informazioni in suo possesso (età, condizione lavorativa, livello di istruzione, pregressa operatività, situazione patrimoniale dell'investitore) e qualora non abbia elementi per valutare il profilo del cliente deve operare con criteri assolutamente prudenziali optando per investimenti del tutto conservativi, adatti ad un investitore con scarsa conoscenza dei mercati finanziari e bassa propensione al rischio, nel rispetto dell'obbligo di diligenza richiesto ad un operatore professionale (art. 1176, 2° co., c.c.).

Per quanto concerne, in particolare, la non adeguatezza dell'operazione, essa può dipendere da quattro distinte cause: oggetto, tipologia, frequenza e dimensione (art. 29 Reg. Consob n.11522/1998).

Passando all'esame del caso di specie, _____, nel sottoscrivere la "scheda cliente" datata 1.7.1998 (doc. 4 Banca), dichiarò di avere una "scarsa" esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, di mirare, quale obiettivo di investimento, alla "compresenza di redditività e moderata redditività rapportata al rischio dell'andamento dei corsi e dei cambi", e di avere una propensione al rischio "bassa".



Date tali risultanze non può dunque porsi in dubbio che si trattava effettivamente di un semplice risparmiatore, non aduso ad operare nei mercati finanziari, animato da finalità essenzialmente conservative del proprio capitale. E tale profilo non risulta in alcun modo smentito dalla pregressa operatività del _____ ove si consideri che alla data del 30.12.2000, e dunque circa tre mesi prima dell'operazione in questione, egli aveva a dossier solo B.T.P. per un valore di €.35.423,60 (v. estratto del deposito titoli a custodia n. 125.0457327 -doc.8 Banca). Il fatto poi che lo stesso 5.4.2001 l'appellante acquistò, oltre ai *bonds* di cui si discute, anche obbligazioni Ford MC al prezzo di €.63.000 (doc.9 Banca), non può certo valere a qualificarlo quale esperto speculatore in prodotti finanziari.

Ne consegue che i *bonds* Cirio Holding Luxemburg 6,25% di cui si discute non erano adeguati al profilo del _____ non solo per dimensione, come ammesso dallo stesso _____ che effettuò la relativa segnalazione scritta sull'ordine (doc.7 Banca) ma anche, e soprattutto, per oggetto.

Il C.T.U. prof. _____ ha, infatti, accertato, con motivazione ampia ed esauriente, che alla data dell'operazione (5.4.2001) non "potevano passare inosservati", per un operatore professionale

quale il _____, *“una serie di elementi di obiettiva rischiosità del titolo oggetto di causa”*, desumibili dalla mancanza di *rating* ufficiale al momento dell'emissione e dalle notizie contenute nell'Offering Circular (rilevante indebitamento consolidato delle società del Gruppo Cirio, mancanza di idonee garanzie di adempimento dei contratti debiti obbligazionari). Il C.T.U., sulla base di attento esame delle questioni sottoposte al suo giudizio, ha quindi concluso ritenendo *“che il titolo era adatto soltanto ad investitori con un profilo di rischio medio alto”*, quale non era, come si è detto, il _____.

Ne consegue che il _____, per poter correttamente porre in essere l'operazione, avrebbe dovuto avvisare il cliente dell'inadeguatezza dell'investimento rispetto al suo profilo di rischio e delle ragioni per cui non era opportuno procedervi. Solo se il _____ avesse insistito nella volontà di impartire l'ordine d'acquisto, la Banca, per poter negoziare il titolo, avrebbe dovuto ottenere un'espressa autorizzazione scritta all'investimento previa menzione, sull'ordine stesso, delle avvertenze ricevute dal cliente, secondo quanto previsto dall'art. 29 Reg. Consob, il che non è avvenuto.

Essendo la Banca tenuta, ai sensi dell'art. 29 Reg. Consob, ad adempimenti che devono risultare per iscritto, è del tutto ininfluyente l'esame delle deposizioni rese dai testi escussi sulle informazioni fornite al _____ in occasione dell'operazione in oggetto, e dell'eccezione di incapacità a deporre dei testi avversari per il cui accoglimento il _____ insistito anche in questa sede.

Contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, ai fini della complessiva valutazione della condotta della Banca, non ha particolare rilievo l'avvenuta consegna del documento sui rischi generali degli investimenti previsto dall'art. 28, 1° co., lett. b) Regolamento Consob n.11522/1998 trattandosi di informativa generica sui mercati finanziari e sui rischi che le diverse tipologie di investimento comportano, ma che non garantisce, tuttavia, quella conoscenza concreta ed effettiva del prodotto negoziato che l'intermediario deve in ogni caso assicurare per consentire al cliente di fare scelte di investimento consapevoli.

Le esposte considerazioni non consentono, però, l'accoglimento della domanda di nullità del contratto in oggetto, riproposta dall'appellante.

Per giurisprudenza consolidata, la nullità del contratto non può farsi discendere, quale conseguenza necessaria, dalla violazione di ogni norma imperativa, ai sensi dell'art. 1418, 1° co., c.c., (c.d. nullità virtuale), ma presuppone che la norma violata attenga alla struttura o al contenuto della fattispecie negoziale (tra le altre: Cass.n.19024/2005). Tali principi sono stati ribaditi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che hanno definitivamente chiarito come, in assenza di un'espressa previsione in tal senso (art. 1418 c.c.), la violazione delle norme, pure imperative, sugli obblighi di comportamento posti a carico dei soggetti abilitati a prestare servizi di investimento, non possano

costituire causa di nullità del contratto di intermediazione bancaria o dell'operazione di investimento compiuta in sua esecuzione, potendo solo dar luogo a responsabilità precontrattuale o contrattuale dell'intermediario, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto (Cass.sez.U.n.26724/2007, n.26725/2007).

L'applicazione di tali principi porta, invece, all'accoglimento della domanda subordinata del di risarcimento dei danni subiti.

Trattandosi di operazione inadeguata deve, infatti, ritenersi che il predetto, qualora la Banca avesse compiutamente adempiuto gli obblighi di informazione a suo carico, si sarebbe astenuto dall'acquisto dei *bonds* essendo del tutto incongrui rispetto ai suoi obiettivi di investimento ed alla sua propensione al rischio. Dal che la sussistenza anche del nesso di causalità tra l'accertato inadempimento ed i danni lamentati dall'appellante.

Passando all'esame del *quantum debeatur*, il danno in questione va liquidato, come richiesto, nella somma investita di €.63.000.

Sul punto occorre osservare che il in dall'atto di citazione in prime cure, quantificò il pregiudizio da lui subito nel suddetto importo così implicitamente deducendo sia che non aveva percepito cedole prima del *default*, sia che i titoli erano privi di ogni valore residuo.

Ed a fronte di tali difese la Banca, nel costituirsi in giudizio, nulla eccepì né documentò in contrario, e provvide poi a notificare direttamente all'attore la propria istanza di fissazione d'udienza rendendo così "*pacifici i fatti*" da lui "*allegati*" "*ed in precedenza non specificamente contestati*" (art. 10 D.lgs. n.5/2003). Puntuale difese su questo punto non sono state svolte dall'appellata neppure in questa sede.

In riforma dell'impugnata sentenza il va pertanto condannato al pagamento, a favore dell'appellante, della somma di €.63.000 oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, così come richiesto.

Nulla osta all'accoglimento della domanda proposta dal nelle sue difese conclusive, di condanna della Banca alla restituzione delle somme da lui versate in esecuzione dell'impugnata sentenza. Ogni altra censura è assorbita.

Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, sulla base delle tariffe fissate dall'abrogato D.M. n.127/2004 per il giudizio di primo grado ed ai sensi del D.M. 20.7.2012 n.140 per il presente giudizio di gravame (Cass.n.23318/2012).

Le spese di C.T.U. come liquidate in atti vanno poste definitivamente a carico del

P. Q. M.

La Corte, definitivamente decidendo:

1)- in accoglimento dell'appello proposto da _____ avverso la sentenza n.282/2006 pronunciata, tra le parti, dal Tribunale di Parma, condanna il _____ al pagamento, a favore dell'appellante, della somma di €.63.000 a titolo di risarcimento dei danni per cui è causa, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo;


2)- condanna la società appellata al rimborso, a favore del _____, delle somme dallo stesso versate in esecuzione dell'impugnata sentenza;

3)- condanna il _____ al rimborso, a favore dell'appellante, delle spese di entrambi i gradi che liquida in €.6.363,63 per il giudizio di primo grado (di cui €.430,63 per esborsi, €.1.933 per diritti ed €.4.000 per onorari di avvocato) oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, e per il giudizio di appello in €.550 per esborsi ed in €.4.500 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge, disponendo la distrazione delle dette spese a favore degli avvocati Giovanni Franchi, Giuliano Bianchi e Manes Bernardini, dichiaratisi antistatari.

Così deciso in Bologna il 5 aprile 2013

Il Consigliere est.


dott. Lucia Ferrigno



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Giorgio Zamparelli

Il Presidente

dott. Giuseppe Colonna



CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Depositato in Cancelleria
del _____ 3 116 2013

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Giorgio Zamparelli

